

**CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE
FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE
(Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ¹**

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Notando che la Carta delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell'uomo e della donna,

Notando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio dell'inammissibilità della discriminazione e proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà in essa enunciate, senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso,

Notando che gli Stati Parti dei Patti internazionali sui diritti umani hanno l'obbligo di assicurare pari diritti all'uomo e alla donna di godere di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerando le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna,

Considerando altresì le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante tali diversi strumenti, continua a sussistere una vasta discriminazione contro le donne,

Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità,

Preoccupati dal fatto che, nelle situazioni di povertà, le donne hanno un accesso minimo al cibo, alla sanità, all'istruzione, alla formazione e alle opportunità di occupazione, nonché al soddisfacimento di altri bisogni,

Convinti che l'instaurazione del nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e la giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere la parità tra l'uomo e la donna,

Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione e dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile per il pieno godimento dei propri diritti da parte dell'uomo e della donna,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la mutua cooperazione tra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo, in particolare il disarmo nucleare sotto un controllo internazionale rigoroso ed effettivo, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli assoggettati ad un dominio straniero e coloniale e ad un'occupazione straniera, ed altresì il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra l'uomo e la donna,

Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori,

¹ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18.12.1979, in vigore dal 3.09.1981.

Ratificata dall'Italia il 10.06.1985; ordine d'esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10.07.1985.

Tenendo presente l'importante contributo delle donne al benessere della famiglia ed allo sviluppo della società, finora non pienamente riconosciuto, la rilevanza sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli che il ruolo della donna nella procreazione non deve essere causa di discriminazione, ma che l'educazione dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra gli uomini e le donne e la società nel suo insieme,

Consapevoli che è necessario un cambiamento nella società e nella famiglia del ruolo tradizionale dell'uomo ed anche di quello della donna per conseguire la piena parità tra l'uomo e la donna,

Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne e, a tal fine, ad adottare le misure necessarie per eliminare tale discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

Articolo 2

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:

- a) iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;
- b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;
- f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;
- g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne.

Articolo 3

Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle

donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini.

Articolo 4

1. L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne non è considerata una discriminazione secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve in alcun modo comportare il mantenimento di norme diseguali o distinte; tali misure sono abrogate quando sono conseguiti gli obiettivi di parità di opportunità e di trattamento.

2. L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali, comprese le misure contenute nella presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:

a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;

b) assicurare che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell'uomo e della donna in relazione all'educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria.

Articolo 6

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano alle donne, in condizioni pari agli uomini, il diritto di:

a) votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;

b) partecipare all'elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione e altresì di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello dell'amministrazione statale;

c) partecipare ad organizzazioni non governative ed associazioni che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Articolo 8

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti concedono alle donne diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare o conservare la loro cittadinanza . In particolare assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati Parti devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei loro figli.

PARTE TERZA

Articolo 10

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna:

- a) le stesse condizioni di orientamento professionale e sulla carriera, di accesso agli studi e di conseguimento di diplomi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, sia nelle zone rurali che in quelle urbane; tale parità è assicurata nell'insegnamento prescolare, generale, tecnico, professionale e tecnico superiore, nonché in tutti i tipi di formazione professionale;
- b) l'accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente con qualifiche dello stesso livello e a locali scolastici ed attrezzature della stessa qualità;
- c) l'eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento;
- d) le stesse opportunità di fruire di borse di studio e altre sovvenzioni agli studi;
- e) le stesse opportunità di accesso a programmi di istruzione continua, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario esistente nell'istruzione tra uomini e donne;
- f) la riduzione dei tassi d'abbandono scolastico femminile e l'organizzazione di programmi per le ragazze e le donne che hanno lasciato prematuramente la scuola;
- g) le stesse opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;
- h) l'accesso a informazioni specifiche di carattere educativo per contribuire ad assicurare la salute ed il benessere delle famiglie, tra cui ad informazioni e consigli relativi alla pianificazione familiare.

Articolo 11

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'occupazione, al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro come diritto inalienabile di tutti gli essere umani;
- b) il diritto alle stesse opportunità di occupazione, compresa l'applicazione degli stessi criteri di selezione in materia di occupazione;

- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'occupazione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro e a tutte le prestazioni e condizioni previste per l'impiego, nonché il diritto a ricevere formazione e aggiornamento professionale, compreso l'apprendistato, la formazione professionale avanzata e la formazione periodica;
- d) il diritto alla parità della remunerazione, compresi i sussidi, e alla parità di trattamento per un lavoro di pari valore, nonché la parità di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro;
- e) il diritto alla previdenza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia o altra inabilità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite;
- f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, compresa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti prendono misure appropriate per:

- a) vietare, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti sulla base dello stato civile;
- b) introdurre l'istituto del congedo di maternità retribuito o con equivalenti prestazioni sociali senza perdere l'occupazione precedente, l'anzianità e gli assegni sociali;
- c) incoraggiare la fornitura di servizi sociali di sostegno necessari per consentire ai genitori di conciliare gli obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di strutture di assistenza all'infanzia;
- d) fornire una protezione particolare alle donne durante la gravidanza nelle tipologie di lavoro di provata nocività per le stesse.

3. Le leggi di tutela relative alle questioni trattate dal presente articolo sono periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'assistenza sanitaria al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, il loro accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare.

2. In deroga a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, gli Stati Parti assicurano alle donne dei servizi appropriati in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo-post partum, accordando servizi gratuiti ove necessario, nonché un'alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

Articolo 13

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti e, in particolare:

- a) il diritto a sussidi familiari;
- b) il diritto a prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare ad attività ricreative, a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale.

Articolo 14

1. Gli Stati Parti tengono conto dei particolari problemi affrontati dalle donne rurali e del ruolo importante che esse svolgono per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, nonché del loro lavoro nei settori non monetizzati dell'economia, e prendono ogni misura appropriata per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nelle zone rurali al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici e, in particolare, assicurano loro il diritto di:
 - a) partecipare all'elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli;
 - b) avere accesso a servizi adeguati nel settore della sanità, tra cui a informazioni, consulenza e servizi in materia di pianificazione familiare;
 - c) beneficiare direttamente dei programmi di previdenza sociale,
 - d) ricevere tutti i tipi di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresa quella relativa all'alfabetizzazione funzionale, nonché, tra le altre cose, il beneficio di tutti i servizi di comunità e di divulgazione al fine di accrescere le loro competenze tecniche;
 - e) organizzare gruppi di auto-aiuto e cooperative finalizzati ad ottenere pari accesso ad opportunità economiche mediante un'occupazione dipendente o autonoma;
 - f) partecipare a tutte le attività della comunità;
 - g) avere accesso a prestiti e crediti agricoli, a servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento nelle riforme agrarie e fondiari, nonché nei programmi di re-insediamento rurale;
 - h) godere di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, i servizi igienici, la fornitura d'acqua ed elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA

Articolo 15

1. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge.
2. Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli.
4. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la propria residenza e domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell'uomo e della donna:
 - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

- b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso;
 - c) gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
 - d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l'interesse dei figli costituisce la considerazione preminente;
 - e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;
 - f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi l'interesse dei minori costituisce la considerazione preminente;
 - g) gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego;
 - h) gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale.

PARTE QUINTA

Articolo 17

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito indicato come "il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di diciotto e, dopo la ratifica o l'adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte di ventitré, esperti di alta autorità morale e competenza nel settore cui si applica la presente Convenzione. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e siedono a titolo personale, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di cultura nonché dei principali ordinamenti giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da un elenco di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parti invitandoli a presentare le proprie candidature entro due mesi. Il Segretario Generale prepara un elenco alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che li hanno candidati, e la presenta agli Stati Parti.
4. Le elezioni dei membri del Comitato sono tenute nel corso di una riunione degli Stati Parti convocata dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri che sono eletti nella prima elezione, scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.

6. L'elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei punti 2, 3 e 4 del presente articolo, successivamente alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in tale occasione scade al termine di due anni. I nomi di questi due membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per ricoprire le vacanze fortuite, lo Stato Parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato, nomina un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella forma e alle condizioni decise dall'Assemblea, tenendo conto dell'importanza delle responsabilità del Comitato.

9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce al Comitato il personale e le strutture necessari per l'espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate dalla presente Convenzione.

Articolo 18

1. Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi compiuti in tal senso:

- a) nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
- b) successivamente almeno ogni quattro anni e, inoltre, ogni volta che il Comitato lo richiede.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge i propri funzionari per un periodo di due anni.

Articolo 20

1. Il Comitato si riunisce di norma per un periodo non superiore a due settimane all'anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.

2. Le riunioni del Comitato si tengono di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato.

Articolo 21

1. Il Comitato, attraverso il Consiglio economico e sociale, riferisce annualmente all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle proprie attività e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati dalle eventuali osservazioni degli Stati Parti.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette, a titolo d'informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

Articolo 22

Le agenzie specializzate hanno il diritto di essere rappresentate durante l'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel quadro delle loro attività. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate a presentare rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nel quadro delle loro attività.

PARTE SESTA

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per conseguire la parità tra l'uomo e la donna eventualmente contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato Parte, oppure
- b) in ogni altra convenzione, trattato o accordo internazionali in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria a livello nazionale mirata a conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione è effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1. Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere effettuata in ogni momento da ogni Stato Parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una tale richiesta.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni momento mediante notifica in tal senso indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale poi informerà della stessa tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto dalla data di ricezione.

Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno degli stessi. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta presentata in conformità allo Statuto della Corte.
2. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, potrà dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del punto 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati da detto punto nei confronti di uno Stato Parte che ha formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in conformità al punto 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.